

## Avviso

### **Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici che, nei giorni dal 3 luglio all'8 agosto 2021, hanno colpito il territorio delle Province di Como, Sondrio e di Varese**

Si informa la clientela che con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 23 settembre 2021 n. 798, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 235 del primo ottobre 2021, in ragione del grave disagio socio economico derivante dall'evento in premessa, costituente causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile, è stata prevista ai territori su menzionati, la possibilità di richiedere la sospensione del pagamento delle rate di mutuo per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica anche agricola, svolte nei medesimi edifici.

I clienti, sia Privati che Aziende, potranno richiedere alle banche la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale fino all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile e comunque non oltre il **26 agosto 2022**. La richiesta di sospensione del pagamento deve essere accompagnata dall'autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli interessati sono invitati a contattare, entro e non oltre il **10 novembre 2021**, il Centro Territoriale riportato di seguito, al fine di comunicare gli intendimenti e concordare le iniziative da intraprendere.

La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria.

Nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese.

L'importo complessivo sospeso dovrà essere restituito alla Banca senza spese e/o oneri aggiuntivi in termini di commissioni o di spese di istruttoria. La scadenza del mutuo sarà prorogata per un periodo corrispondente a quello della sospensione.

Nel caso di sospensione dell'intera rata (quota capitale + quota interessi), saranno calcolati interessi sul capitale residuo al momento della sospensione. La misura del tasso di interesse applicato non potrà essere superiore a quella del tasso di interesse contrattuale. Gli interessi così calcolati saranno ripartiti (senza applicazione di ulteriori interessi) in quote di pari importo da corrispondere insieme alle rate di ammortamento residuo e per un periodo di tempo non inferiore ad un anno (a meno che la durata residua del finanziamento non sia inferiore ad un anno).

In caso di sospensione della sola quota capitale, alla ripresa dell'ammortamento non saranno dovuti ulteriori interessi per il periodo di sospensione.

Firenze, 04 ottobre 2021

## **Contatti**

I contatti da attivare per sospensioni o informazioni sono:

- Centro Territoriale Nord Ovest: [ctnordovest@mpscapitalservices.it](mailto:ctnordovest@mpscapitalservices.it);  
Resp. Mauro RUSCA – cell. 3427604574  
Luca VISANI – cell. 3346008724

Altre informazioni sul sito ([www.mpscapitalservices.it](http://www.mpscapitalservices.it))